

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

AI RESPONSABILI DI SETTORE
E.p.c. AL SINDACO

Oggetto:	Circolare sul nuovo codice dei contratti pubblici
----------	---

Il nuovo codice dei contratti pubblici è il d.lgs. 31/3/2023 n. 36 (pubblicato in GURI 31/3/2023 n. 77, serie generale).

In attuazione alla legge di delega 78/2022, il Governo ha approvato, in prima lettura il 16/12/2022, il nuovo Codice dei contratti pubblici, sulla base al testo formulato da un'apposita commissione del Consiglio di Stato. Concluso il successivo iter parlamentare ed acquisiti tutti i pareri necessari, il Governo ha licenziato il documento definitivo.

Il d.lgs. 36/2023 reca correzioni e rettifiche ma, nella sostanza, ripropone l'impianto normativo proposto dal Consiglio di Stato a dicembre del 2022.

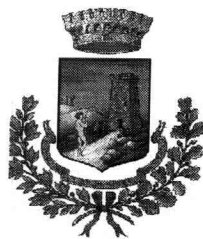
L'art. 229 del nuovo Codice ne ha previsto l'entrata in vigore già dal 1° aprile 2023, per poi precisare che le sue disposizioni, ed i numerosi allegati, acquisteranno efficacia solo dal 1° di luglio. Nella medesima data, il d.lgs. 50/2016 verrà abrogato (art. 226).

In realtà il Codice prevede anche un diverso periodo transitorio e di ultra vigenza, sino al 31/12/2023, per una serie di norme del d.lgs. 50/2016, elencate dall'art. 225.

In estrema sintesi, l'art. 225 rinvia al 2024 l'applicabilità delle norme del nuovo Codice che semplificano la pubblicazione di bandi e avvisi e trasformano in digitale l'intera gestione delle gare, anche grazie alle banche dati nazionali.

La pubblicità legale

Il rinnovato Codice dei contratti, per ragioni di semplicità, stabilisce che la pubblicazione di avvisi e bandi a livello nazionale avvenga unicamente in forma telematica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (artt. 27 e 85).



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

Invero, fino al 31/12/2023 avvisi e bandi, ai fini della decorrenza degli effetti normativi, continueranno ad essere pubblicati in GURI, ovviamente nelle ipotesi in cui la pubblicazione nazionale sia obbligatoria.

Fino al 31/12/2023, inoltre, continuano ad applicarsi altre norme del d.lgs. 50/2016 riferite alla pubblicità delle procedure.

L'art. 225, comma 1, conserva l'efficacia sino al 31/12/2023 degli articoli: 70 sugli avvisi di preinformazione, 72 relativo a redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, 73 sulla pubblicazione a livello nazionale, 127 co. 2 sulla disciplina dell'avviso periodico indicativo (facoltativo e pressoché inapplicato), 129 co. 4 sulla pubblicazione in forma semplificata di talune informazioni relative ad appalti aggiudicati.

Continuerà ad applicarsi, sino alla fine dell'anno, il D.M. 2/12/2016 di "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara", il decreto che, in estrema sintesi, disciplina le pubblicazioni sul sito web, sulla piattaforma dell'ANAC e sui quotidiani.

Il comma 1 dell'art. 225 precisa: che le spese per la pubblicazione obbligatoria debbano essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione; che pubblicazioni aggiuntive, non obbligatorie, avvengano solo in forma telematica, senza che ciò comporti oneri finanziari per la stazione appaltante.

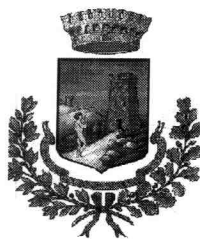
Per tutto il 2023 continueranno le pubblicazioni sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all'allegato B del d.lgs. 33/2013.

Rimane sospesa, fino al 1° gennaio 2024, l'efficacia degli articoli seguenti del nuovo Codice:

art. 27 sulla pubblicità legale degli atti garantita dalla pubblicazione in Banca dati nazionale dei contratti pubblici e art. 85 che stabilisce che la pubblicazione a livello nazionale sarà effettuata unicamente attraverso la medesima banca dati;

artt. 81 sugli avvisi di preinformazione, 83 relativo a contenuti e modalità di redazione di bandi e avvisi, 84 che norma le modalità di pubblicazione a livello europeo.

La trasformazione digitale



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

Il comma 2 dell'art. 225 del nuovo Codice estende l'efficacia fino al 31/12/2023 di altri articoli del d.lgs. 50/2016 di seguito riportati:

21 c. 7, che definisce le modalità di pubblicazione della programmazione degli appalti, degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici;

29, relativo alla trasparenza dei contratti pubblici;

40 sull'obbligo di far uso dei mezzi di comunicazione elettronici, previsti dal d.lgs. 82/2005 (CAD);

41, c. 2-bis, che vieta di porre a carico di concorrenti ed aggiudicatario i costi connessi alla gestione delle piattaforme informatiche di gestione delle gare;

44, norma inapplicata che stabiliva che, entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, fossero fissate le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici;

52, che è il lunghissimo articolo che, anche riproponendo principi dettati dal d.lgs. 82/2005, definisce le regole applicabili alle comunicazioni, che debbono sempre avvenire con mezzi elettronici;

53, che disciplina l'accesso alla documentazione afferente alle gare ed ai contratti pubblici;

58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;

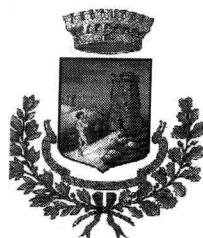
74, che impone alle stazioni appaltanti di assicurare l'accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara;

81, per il quale la documentazione comprovante i requisiti del concorrente deve essere acquisita unicamente attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (e, quindi, per il tramite del fascicolo elettronico dell'operatore economico);

85 sul documento unico di gara unico europeo, da produrre in formato digitale;

105 c. 7, che impone all'aggiudicatario di depositare, con anticipo di 20 giorni, il contratto di subappalto e le certificazioni che attestano che la ditta subappaltatrice è munita dei requisiti richiesti;

111 c. 2-bis, che ha previsto il collegamento alla Banca dati dei contratti pubblici delle strumentazioni elettroniche a disposizione del direttore dei lavori per lo svolgimento delle sue attività di controllo e verifica;



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

213 c. 8, 9 e 10 sulla gestione, da parte dell'ANAC, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici avvalendosi dell'Osservatorio (c. 8 e 9) e sulla gestione del Casellario informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture (c. 10);

214 c. 6, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il potere di designare commissari incaricati di realizzare infrastrutture ed insediamenti produttivi.

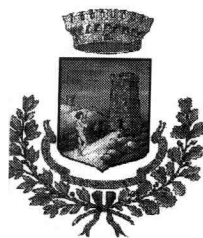
Le norme appena elencate continueranno ad applicarsi, fino al 31/12/2023, per svolgere attività relative:

- a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) all'accesso alla documentazione di gara;
- d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) alla presentazione delle offerte;
- f) all'apertura e alla conservazione del fascicolo di gara;
- g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e alla gestione delle garanzie.

Conseguentemente alla proroga dell'efficacia delle norme di cui sopra, l'art. 225 dispone che gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 del nuovo Codice siano applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2024.

L'art. 19 riguarda principi e diritti digitali, il 20 principi in materia di trasparenza.

L'art 21 dispone in merito al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, mentre il 22 norma l'Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

Gli artt. 23 e 24 ripropongono la Banca dati nazionale dei contratti pubblici ed il Fascicolo virtuale dell'operatore economico. Il 25 si occupa di piattaforme di approvvigionamento digitale ed il 26 delle relative regole tecniche.

L'art. 28 dispone in merito alla trasparenza dei contratti pubblici. L'art. 29 fissa le regole applicabili alle comunicazioni, l'art. 30 l'uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici ed il 31 norma l'Anagrafe degli operatori economici.

L'art. 35 disciplina l'accesso agli atti e la riservatezza, il 36 reca le correlate norme procedurali e processuali in tema di accesso. Il comma 4, dell'art. 37, imporrebbe la pubblicazione degli atti di programmazione, triennale ed annuale, degli appalti sul sito web della Banca dati nazionale dei contratti. L'art. 99, invece, obbliga la stazione appaltante a verificare i requisiti degli operatori economici avvalendosi del fascicolo virtuale.

L'art. 106, comma 3, ultimo periodo, introdurrebbe modalità di rilascio delle garanzie fideiussorie in formato digitale. Il comma 5, dell'art. 115, prevede il collegamento alla Banca dati dei contratti pubblici di piattaforme digitali messe a disposizione del direttore dei lavori per le attività di direzione, controllo e contabilizzazione.

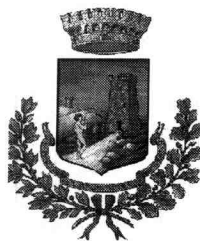
L'art. 119, comma 5, oltre a confermare che l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto e le certificazioni che attestano che il subappaltatore è munito dei requisiti richiesti, stabilisce che le conseguenti verifiche debbono essere svolte attraverso la Banca dati nazionale dei contratti.

Infine, è sospesa l'efficacia dell'art. 224, comma 6 (in realtà, il comma è il 4), che modificando il decreto trasparenza (d.lgs. 33/2013) consentirà di assolvere agli oneri di pubblicazione grazie al solo invio delle informazioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Interventi finanziati con fondi PNRR

L'art. 225 al comma 8 stabilisce che, alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR, del PNC, ovvero di programmi cofinanziati dai fondi strutturali UE, **si continueranno ad applicare, anche dopo il 1° luglio 2023: le disposizioni del DL 77/2021 (come convertito dalla legge 108/2021);**

Progettazioni



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

Dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui all'art. 23 del d.lgs. 50/2016, in materia di livelli e contenuti della progettazione, continueranno ad applicarsi ai procedimenti in corso. Per procedimenti in corso, la norma intende le procedure per le quali sia già stato formalizzato l'incarico di progettazione.

Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica, oppure sulla base di un progetto definitivo.

Gli affidamenti nel sottosoglia

Il Decreto legislativo 36/2023 contiene una sostanziale riscrittura (almeno rispetto al Codice del 2016) delle disposizioni in tema di appalti sottosoglia (le soglie sono ribadite nell'art. 14, sostanzialmente analogo a quanto stabilito nell'art. del Codice del 2016 al netto dei commi, inediti, dal 18 al 29).

La decisione del RUP sulla procedura di affidamento/aggiudicazione

Una delle novità di maggior rilievo è che la scelta delle procedure di affidamento/aggiudicazione nel sottosoglia risulta "veicolata" dal legislatore ad una specifica condizione, che deve essere previamente verificata dal RUP (ora responsabile unico di progetto chiamato a "decidere" il procedimento da utilizzare, in questo modo si esprime l'allegato I.2, dedicato alla disciplina dei requisiti e dei compiti della figura in parola).

La condizione legittimante risulta ben chiarita nel comma 2 dell'art. 48, a mente del quale se venisse accertato l'interesse transfrontaliero dell'appalto, le procedure utilizzabili sarebbero quelle ordinarie e non quelle semplificate (per intenderci, non l'affidamento diretto o le procedure negoziate previste nell'art. 50 del nuovo Codice).

In pratica, il RUP deve verificare, al di là dell'importo che si colloca nel sottosoglia comunitario (art. 14), che il contratto da affidare/aggiudicare non possa essere di interesse per imprese straniere, nel qual caso, come detto, si impone l'utilizzo delle procedure ordinarie.

Come ha evidenziato la giurisprudenza, l'interesse transfrontaliero può essere determinato dal tipo di prestazione e dalla localizzazione (si pensi a regioni in relazione alle quali non si pone un costo



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

eccessivo, per l'impresa, nel reperire manodopera qualificata per i lavori e/o per un certo tipo di servizi e/o per il trasporto della fornitura).

La prescrizione normativa, quindi, esige che nella determina a contrarre (nel Codice anche "decisione a contrarre") si dia conto dell'inesistenza dell'interesse transfrontaliero.

La norma, nei commi 3 e 4, ribadisce l'obbligo del rispetto del sistema conosciuto come "Spending review" e, quindi, l'utilizzo del mercato elettronico per beni/servizi nel sottosoglia.

Agli appalti sottosoglia, in ogni caso, si applicano poi le norme del Codice se non derogate espressamente.

Il (nuovo) principio di rotazione

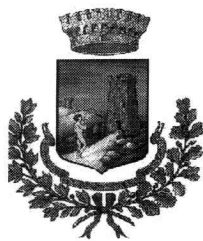
Altra nuova disposizione (rispetto al Codice del 2016) riguarda la specifica norma (art. 49) dedicata al principio di rotazione.

E' noto che nell'attuale impianto il criterio di rotazione – al di là di richiami contenuti nel Codice del 2016 - trova una compiuta disciplina nelle linee guida n. 4 che, peraltro, rappresentano un mero modello virtuoso non vincolante (destinato a non avere più efficacia a far data dal 1° luglio 2023).

Il legislatore, pertanto, con il nuovo Codice, ha deciso di dettare una chiara disposizione normativa che, per la sua quasi totalità, richiama e riproduce le indicazioni fornite nelle linee guida n. 4 e gli approdi giurisprudenziali in materia.

La fondamentale novità è che la rotazione, per procedure avviate a far data dal 1° luglio 2023, nel sottosoglia, non riguarderà più l'operatore economico invitato alla pregressa procedura semplificata, ma solo il pregresso affidatario nei casi in cui – come emerge anche dalle linee guida citate - due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico (forniture), oppure nella stessa categoria di opere (lavori), oppure nello stesso settore di servizi.

L'altra particolarità, che necessariamente determinerà un approccio differente da parte dei RUP nella fase istruttoria/decisoria, relativa agli appalti del sottosoglia, è che, a differenza della prassi dell'ANAC, **la norma non sottolinea più che la rotazione si deve applicare "di norma", ma – sempre il secondo comma - chiarisce che la rotazione "vieta" l'affidamento al pregresso affidatario nelle fattispecie appena riportate sopra.**



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

I commi successivi, in particolare dal 3 al 6, ribadiscono contenuti delle linee guida ma, si ripete, le indicazioni per il RUP, ora (dal 1° luglio), non sono più espresse con un modello di prassi ma con autentiche disposizioni normative.

I commi in parola, in particolare il comma 3, ribadiscono che la stazione appaltante può disciplinare gli affidamenti del sottosoglia in base al loro valore economico, individuando delle fasce di importo, con la conseguenza che la rotazione si applica solo nell'ambito delle fasce in parola.

I commi successivi, dal 4 al 6, disciplinano il caso in cui, oggettivamente, non sia possibile applicare la rotazione se non a pena di impedire alla stazione appaltante di individuare il contraente. In particolare, nel caso in cui risulti – da indagine di mercato, evidentemente – una effettiva assenza di alternative e sempre che il pregresso contraente abbia ben operato secondo le indicazioni di contratto, ecco che questo soggetto può non solo essere reinvitato alla nuova procedura negoziata, ma addirittura risultare affidatario diretto.

Il principio di rotazione, poi, non costituisce un elemento istruttorio obbligatorio nel caso in cui la procedura negoziata venga avviata con avviso aperto alla partecipazione di ogni soggetto in possesso dei requisiti che manifesti la volontà di essere coinvolto nella procedura di aggiudicazione.

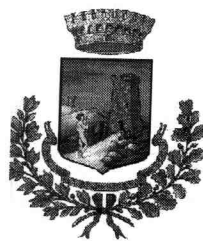
Da notare, in relazione alla questione inviti, che per le procedure avviate dal 1° luglio il RUP non potrà più utilizzare sistemi casuali di scelta degli operatori (o estrazioni a sorte), salvo ragioni particolari, con adeguata motivazione, “nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori” (in questo senso si esprime il comma 2 dell’art. 50).

Il comma che chiude l’art. 49 (il sesto) consente la deroga alla rotazione per i microacquisti (di importo inferiore ai 5.000 euro). Si deve ritenere che la disposizione non affranchi – nonostante nessun richiamo specifico - il RUP dalla necessità di motivare la deroga (pur magari potendo risultare implicita nel microacquisto). È chiaro che acquisiti reiterati (attraverso dinamiche di frazionamento) non possono essere ritenuti corretti.

Le procedure

L’art. 50 (procedure per l’affidamento) individua i sistemi di assegnazione dell’appalto nel sottosoglia (utilizzabili, come detto, previa “certificazione” che l’appalto non riveste interesse transfrontaliero).

Con la predisposizione della norma in parola, effettivamente, si devono registrare delle novità rispetto al Codice del 2016 (in particolare artt. 36 e 157), ma non anche rispetto al DL 76/2020 e, quindi, alle c.d. procedure emergenziali. In pratica, gli estensori hanno ritenuto valida l’esperienza maturata con



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

il DL appena citato decidendo, quindi, di mantenere non solo una soglia dell'affidamento diretto particolarmente elevata, ma anche una procedura negoziata con un numero di inviti, tutto sommato, contenuta. Ciò, evidentemente, per semplificare enormemente il procedimento di assegnazione (nel sottosoglia) dell'appalto a dispetto di valori "formali" (si pensi alla questione della concorrenza, non considerata come qualcosa di fine a se stesso ma funzionale per assicurare il miglior appalto possibile e quindi non "richiamata" per meri fini strumentali) che, per le soglie, devono essere ritenuti "recessivi" rispetto alla necessità della speditezza e della spendita delle risorse.

Una delle novità di maggior rilievo si rinviene nel primo comma e, in specie, nell'inciso iniziale: a differenza del secondo comma dell'art. 36 del Codice del 2016, l'attuale legislatore ha deciso di non "far salva" la possibilità del RUP di utilizzare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata (tradizionalmente prevista nel sottosoglia).

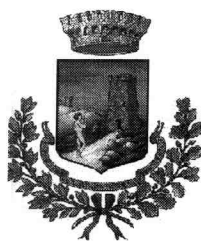
Il primo comma dell'art. 50 si limita, infatti, a richiamare solo la disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (in modo analogo a quanto accade con il comma 2 dell'art. 36), ma, come detto, nella nuova norma viene a mancare il richiamo alla possibilità di utilizzare i procedimenti ordinari.

Il mancato richiamo non deve essere sottovalutato (o considerato come irrilevante), considerato che la stessa ANAC, con il recente commento delle norme principali del Codice, ha annotato che la procedura ordinaria, mancando il richiamo esplicito, debba ritenersi addirittura vietata al netto della fattispecie prevista nella lettera d) primo comma dell'art. 50, ovvero solo per il caso (come alternativa alla procedura negoziata) dei lavori di importo pari o superiori al milione di euro fino al sottosoglia comunitario.

Il mancato richiamo deve, quindi, essere affrontato sotto il profilo pratico: occorre comprendere se il legislatore abbia inteso escludere (al netto della ipotesi richiamata) la possibilità di utilizzare soluzioni diverse da quelle prospettate nell'art. 50 o se le procedure ordinarie, maggiormente articolate e formali, possano comunque essere utilizzate dal RUP con riferimento ai classici (ma anche stereotipati) principi di carattere generale (concorrenza, ampio accesso al mercato e simili).

In generale, si deve ritenere che la prerogativa della procedura ordinaria non sia da ritenersi vietata (come con eccessivo rigore afferma l'ANAC nel commento sopra citato) o impossibile. E' chiaro, però, che il ruolo del RUP deve essere ben inteso.

Anche alla luce del principio di risultato (art. 1), il RUP deve scegliere la procedura (il sistema di affidamento) maggiormente adeguata rispetto all'obiettivo posto dalla stazione appaltante (la realizzazione del progetto con il minor tempo possibile, con la maggiore qualità possibile e con minor



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

spendita di risorse !). In pratica, il RUP ha il compito – non nuovo - di individuare la soluzione adeguata al caso concreto.

Pertanto, la decisione di adottare una procedura ad evidenza pubblica in luogo di quelle indicate dal legislatore deve essere motivata nella determina a contrarre. E' necessario, in pratica, che la pubblica amministrazione sia in grado di comprendere le ragioni che inducono, sotto il profilo tecnico, il responsabile del progetto a porre in essere uno strumento di scelta dell'affidatario maggiormente articolato e quindi maggiormente dispendioso (e non solo sotto il profilo della tempistica).

Da notare, inoltre, che il RUP è tenuto (una sorta di proseguimento di alcune disposizioni del DL 76/2020) a giungere ad aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei termini di cui all'allegato 1.3, a pena di silenzio inadempimento (che potrebbe provocare la fattispecie del danno da ritardo).

Quindi, in generale, deve ritenersi possibile l'utilizzo di una procedura maggiormente articolata ma con motivazione a valenza interna (non a pena di legittimità degli atti adottati) quale passaggio indefettibile in modo che anche l'amministrazione abbia chiaro il modus operandi dei propri RUP.

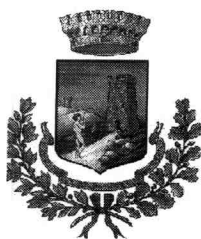
L'affidamento diretto

L'art. 50, proseguendo nel commento, prevede nel suo primo comma, lettere a) e b), **le fattispecie dell'affidamento diretto (beni e servizi infra 140mila euro) e lavori (infra 150mila euro) in modo non dissimile da quanto previsto nelle norme emergenziali del DL 76/2020 (art. 1, comma 2, lett. a) e b)) e, a ben valutare, dello stesso Codice del 2016.**

Viene ribadita, in pratica, la fattispecie dell'affidamento diretto "puro", ovvero quell'assegnazione del contratto che può avvenire anche senza confronto tra preventivi.

L'aspetto ultimo citato si è spesso confuso nel senso che il passaggio in parola viene interpretato come "senza consultazione del mercato". Tra le due locuzioni esiste una fondamentale differenza, visto che "confronto tra preventivi" significa avere formalmente almeno due "proposte", che possono essere trasmesse anche via PEC.

Altra cosa è l'analisi di mercato, che utilizza banche dati proprie o di enti limitrofi, analisi di esperienze contrattuali di altri enti, ricerche nei mercati elettronici e similari.



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

Questa ricerca “informale” (nel senso che non viene svolta con il classico avviso pubblico) ha uno scopo diverso rispetto al confronto. Lo scopo è quello di verificare la congruità dei prezzi rispetto alla prestazione che si intende affidare per poter giustificare l'affidamento diretto.

Nel primo caso, del confronto, l'obiettivo è quello di individuare l'offerta migliore.

In tema di affidamento diretto “puro” (ma anche mediato dal confronto tra preventivi), la giurisprudenza ritiene che il RUP abbia una importante discrezionalità (tecnica, non soggettiva) di conduzione del procedimento, almeno finché l'obiettivo rimanga – solo ed esclusivamente - quello di realizzare gli interessi della stazione appaltante.

L'affidamento diretto codicistico (nel nuovo Codice) conferma la novità innestata con il DL 76/2020, ovvero il fatto che l'affidatario deve possedere già l'esperienza adeguata idonea all'esecuzione del contratto (tale requisito viene richiesto con maggior forza nelle nuove norme, visto che il RUP deve assicurare questo aspetto).

Si tratta dell'ennesima conferma, pertanto, che l'affidamento diretto è tutt'altro che fiduciario, risultando addirittura veicolato (disciplinato) dal legislatore.

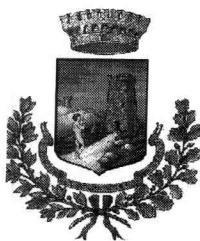
Nulla si evidenzia, nella norma in commento, sulla questione (annosa) della motivazione o, meglio, della individuazione della scelta dell'affidatario.

Con forse migliore scrittura, proprio nella norma che ammette l'atto unico nell'affidamento diretto (ribadendo quanto stabilito nel Codice del 2016 e nel DL 76/2020), il RUP deve chiarire le ragioni della “sua scelta” dell'affidatario diretto e quindi non in rapporto ad altri concorrenti, ma occorre chiarire perché è stato scelto il soggetto “x”.

Evidentemente, questo soggetto sarà stato scelto, nel rispetto del criterio della rotazione, in quanto in possesso di esperienza adeguata e dei requisiti richiesti e per il fatto che fornirà la prestazione ad un prezzo congruo (perciò sono necessarie l'analisi di banche dati e di precedenti esperienze, le ricerche sul mercato, la verifica della presenza in elenchi della P.A., ecc.).

Le procedure negoziate del sottosoglia

In relazione alle procedure negoziate – sempre in ambito sottosoglia -, **si conferma la disciplina (sostanzialmente) del DL 76/2020, al netto del fatto che, per i servizi e le forniture, la procedura**



**REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RACALMUTO
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)**

negoziata riguarda gli importi pari o al di sopra dei 140mila euro (e non 139mila) fino al sotto soglia (per i servizi sociali si rammenta che la soglia rimane ai 750mila euro).

La novità che si può annotare (almeno rispetto al Codice del 2016) è, come anticipato, l'eliminazione del momento intermedio di cui alla lettera b), comma 2.

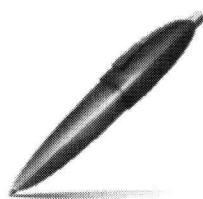
L'altra novità di rilievo è che solo per la fattispecie di procedura negoziata (per lavori) compresa tra il milione di euro e il sottosoglia il legislatore ammette – in luogo della procedura sottosoglia - la procedura ad evidenza pubblica (negli schemi si imponeva al RUP anche di motivare a fini di legittimità detta scelta).

Rimane fermo che la scelta – senza poter utilizzare strumenti a sorte e/o casuali – deve avvenire tramite indagine di mercato o tramite elenchi/albi della stazione appaltante.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Marotta



Firmato digitalmente da:
MAROTTA ROBERTA
Firmato il 11/05/2023 13:02
Seriale Certificato: 2350231
Valido dal 07/04/2023 al 07/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA